



Atto Dirigenziale n. 3406 / 2025

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Proposta n. 873 / 2025

OGGETTO: PROCEDURA CONGIUNTA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLE VARIANTI AL PGT ED AL PTCP RELATIVE A NUOVO AZZONAMENTO DI UN'AREA A DESTINAZIONE AGRICOLA SITA IN VIA "STRADA BOMPENSIERO" NEL COMUNE DI VILLACHIARA (BS), PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA ESISTENTE DELLA DITTA CAVA DI BARCO DI APPIANI DANILO & C. S.N.C.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Maria Davini

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 168 in data 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";

Premesso che il Comune di Villachiera, con nota del 21/10/2024 e successiva integrazione della documentazione del 02/07/2025, ha chiesto a questa Provincia di procedere congiuntamente allo svolgimento integrato delle attività di valutazione ambientale strategica (VAS) riguardanti la variante al vigente PGT finalizzata alla trasformazione di un'area per l'ampliamento dell'attività produttiva della ditta Cava di Barco di Appiani Danilo & C. s.n.c., nonché la presupposta variante del PTCP, necessaria ai fini del perfezionamento della variante al PGT in questione in quanto l'area risulta inclusa negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS), come previsti dal vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

Rilevato che:

1. La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione

della soglia comunale del consumo di suolo i Comuni *possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005;*

2. Il PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
3. L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei Comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'art. 13;

Considerato che il decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” prevede:

1. All'articolo 6, comma 2, l'effettuazione di una valutazione ambientale strategica (VAS) per i piani e programmi che sono elaborati, fra l'altro, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV del decreto stesso;
2. All'articolo 6, comma 3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
3. All'articolo 11, comma 3, che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;
4. All'articolo 11, commi 4 e 5, che la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano;

Atteso:

1. Che ai sensi dell'allegato 1c approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010:

1.1 le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità a VAS:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;

1.2 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producono impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

1.3 fino al provvedimento della giunta regionale previsto al punto 4.6 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi le Province accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c);

1.4 si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti generate da piani di settore (es. PIF, PST, Piani Rifiuti, ecc.) e per le proposte di modifica o integrazione del PTCP avanzate dai Comuni nell'ambito della redazione del proprio PGT (l.r. 12/2005, art. 13, comma 5), qualora i piani d'origine siano già stati sottoposti a procedimento di VAS;

2. Che ai sensi dell'allegato 1u approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3836 del 2012:

2.1 le varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del d.lgs. 152/2006, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti (varianti minori):

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori,

per le quali si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS;

Rilevato, con riferimento a tutto quanto sopra indicato:

1. che la sopracitata variante al Piano delle Regole del PGT vigente presentata dalla ditta Cava di Barco di Appiani Danilo & C. s.n.c. finalizzata alla modifica della destinazione urbanistica del mappale 184 fg.7 in modo da consentire l'ampliamento delle attività di lavorazione degli inerti attualmente condotta sui mappali 243 e 249 fg.7, interessa un'area che rientra negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati dal PTCP;
2. che il Comune di Villachiarà, nell'ambito del procedimento di approvazione della variante al PGT, dovrà chiedere a questa Provincia una modifica del PTCP, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, terzo periodo, della medesima legge regionale 12/2005;

Visto l'art. 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 319 del 22 ottobre 2015, quale linea di indirizzo in relazione alla presente similare fattispecie, e ritenuta l'opportunità, in considerazione dell'esigenza di razionalizzazione ed economia dei procedimenti e di evitare duplicazioni di valutazioni - emergente nel particolare contesto procedimentale sopra delineato - di svolgere congiuntamente con il Comune di Villachiarà, secondo quanto da esso proposto, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ovvero di VAS, valida in relazione ai procedimenti di variante al PGT e di modifica al PTCP in questione, dandosi atto che tali valutazioni sono assorbite nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ovvero di VAS della variante medesima;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto:

1. di esprimere assenso al procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sopra richiamata, aderendo a quanto richiesto dal Comune di Villachiarà nelle note sopra citate;
2. di richiedere all'autorità procedente del Comune di Villachiarà di procedere alla pubblicazione del presente atto, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento di variante al PGT e comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS oltre che sul sito web del Comune;
3. di pubblicare il presente atto, nonché il succitato avviso di avvio del procedimento di variante, sul sito web di questa Provincia, alla sezione albo pretorio on-line e alla sezione Novità/Avvisi;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 168 del 21 luglio 2025;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dispone

1. Di esprimere, in adesione a quanto richiesto dal Comune di Villachiera nelle note citate in premessa, assenso alla procedura congiunta di verifica di assoggettabilità alla VAS, ovvero di VAS, delle varianti al PGT e al PTCP presupposte alla definizione del procedimento di variante in oggetto, dandosi atto che il Comune ha nominato quale autorità procedente il dott. Antonio Tommaselli, Segretario del Comune di Villachiera e quale autorità competente in materia di VAS la geom. Eleonora Gennari;
2. Di richiedere all'autorità procedente di procedere alla pubblicazione del presente atto, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento di variante al PGT comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS e sul sito web del Comune;
3. Di pubblicare il presente atto, nonché il succitato avviso di avvio del procedimento di variante al PGT comportante variante al PTCP, nella sezione albo pretorio on line e nella sezione Territorio/Novità/Avvisi del sito web di questa Provincia.

Avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, lì 08-10-2025